



STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI - SEZIONE DI SPOLETO LE AQUILE

Titolo I

Nome, Sigla, Emblema, Sede e Scopi

Art. 1

Nome, Sigla, Sede, Emblema

- a) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS", l'Organizzazione di Volontariato denominata "Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia - I Giovanniti - Sezione di Spoleto Le Aquile - ODV" in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".
- b) Sigla: "S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI - Sezione di Spoleto Le Aquile - ODV".
- c) La denominazione dell'Associazione potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
- d) L'associazione S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni - Sezione di Spoleto Le Aquile - ODV ha la sua sede legale in Spoleto (PG).
- e) L'emblema e anche il sigillo dell'Associazione consiste in una croce bianca a otto punte su fondo rosso, con la scritta S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI in nero su anello bianco contornato in nero. Questo emblema deve figurare sul frontespizio dello statuto nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di comunicazione dell'Associazione.

Art. 2

Principi fondamentali

- a) L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari.
- b) L'Associazione è laica ed apartitica; fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- c) L'Associazione si ispira ai valori cristiani dell'Ordine di San Giovanni dell'Ospedale di Gerusalemme (I Giovanniti) con sede in Italia, operando senza fini di lucro nel campo della solidarietà sociale e specificamente in quelli

sanitari, assistenziali ed educativi, ponendosi così al servizio dei bisogni, in conformità alla disciplina del terzo settore.

- d) L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
- e) L'Associazione presta altresì attività di protezione civile, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 2 del 2018 (Codice della protezione civile).
- f) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali per tutta la durata dell'Associazione dovendo impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per fini istituzionali e per gli scopi elencati nel presente Statuto.

Art. 3

Scopi associativi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) contribuire a promuovere la cultura della cinofilia, in tutti i suoi aspetti, anche in riferimento agli ambiti del soccorso, terapeutici, dello sviluppo delle relazioni tra persone ed animali, sportivi, culturali, ludici e sociali.
- e) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- f) contribuire alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- g) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della tutela animale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre organizzazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4

Attività

L'Associazione con la propria organizzazione ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge in via esclusiva o

principale una o più delle attività di interesse generale elencate nell'articolo 5 del D.Lvo 117/2017 e s.m.i. quali:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- y) protezione civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della protezione civile e successive modificazioni;

ed in particolare:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie;
- 2) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- 3) servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- 4) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- 5) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- 6) donazione di sangue e organi;
- 7) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 8) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti

sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

- 9) iniziative di protezione civile ai sensi del Codice della protezione civile e successive modificazioni e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 10) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;
- 11) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- 12) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- 13) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- 14) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di SOGIT Nazionale;
- 15) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- 16) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- 17) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- 18) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
- 19) Promozione dell'attività cinofila, come intesa dall'articolo 3 lettera d) del presente statuto;
- 20) Attività finalizzate al safety ed alla prevenzione incendi in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi in generale.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci. Nel

caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Art. 5

Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II

Risorse Economiche

Art. 6

Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione integrativa. Nella relazione integrativa oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori alla soglia prevista dalla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, comma 2, dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso a S.O.G.IT. Nazionale quale Ente nazionale di riferimento.

Art. 7

Esercizio Finanziario ed Entrate

L'esercizio sociale ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea Generale entro il mese di Aprile.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g. da attività di raccolta fondi;

- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4.

Art. 8

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'articolo precedente, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9

Bilancio Sociale

Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro (o ad altra soglia imposta dal CTS) si deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Titolo III

Gli Associati

Art. 10

Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di trenta giorni non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 11

Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- c) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

Art. 12

Doveri

I soci sono obbligati a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 13

Perdita della qualità di socio



La qualità di socio si perde per:

- a) morosità
- b) esclusione
- c) recesso
- d) decesso

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il provvedimento di cui alla lettera a) è esecutivo dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il socio sottoposto al provvedimento di cui alla lettera b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro il provvedimento di cui alla lettera b), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il provvedimento di cui alla lettera b), è esecutivo dal momento della comunicazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Fino all'approvazione dell'Assemblea il socio sottoposto a provvedimento di esclusione risulta sospeso con divieto di frequentare l'Associazione.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo IV Organi associativi

Art. 14 Organi



Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti "se previsto", che può operare quale organo di controllo interno, nei casi in cui la nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) Organo di Controllo, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) Il Collegio dei Probiviri "se previsto".

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti non soci in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile, dell'organo di controllo e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15

L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente mediante avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea generale deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

L'Assemblea Generale Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. L'Assemblea elegge inoltre un segretario e, qualora si ritenga necessario, due o più scrutatori.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.



Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto sociale, fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione (Art. 21 c.c.).

Ciascun associato iscritto da minimo 30 giorni, in regola con la quota associativa annuale e che non abbia avuto o non abbia in corso provvedimenti disciplinari ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci aventi diritto.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16

Compiti dell'Assemblea Generale

All'Assemblea Generale Ordinaria sono riservati i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- b) determina l'importo annuale delle quote associative;
- c) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;

- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;
- l) delibera sull'istituzione di sedi secondarie (csd. Delegazione) della Associazione;
- m) delibera sull'esclusione dei soci;
- n) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- o) sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.

23
Provinciale di

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque componenti, compreso il Presidente. È garantita la rappresentanza di genere.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria, dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Sono candidabili gli iscritti da almeno un anno all'associazione.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico SOGIT e dall'art. 2382 del Codice Civile

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci.



Le funzioni del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sanitario sono determinate nel regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Sono comunque considerate valide le riunioni del Consiglio Direttivo avvenute in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso nelle quali siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro, sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 18

Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) di predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di competenza;
- b) di attuare le delibere dell'Assemblea;
- c) di redigere e presentare all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- d) la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) la delibera di adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri Enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto Nazionale SOGIT;
- f) la delibera sulle di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto;

- g) adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- h) assumere il personale dipendente e/o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti di legge;
- i) accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;
- j) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- k) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- l) proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- m) approvare i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dallo Statuto;
- n) approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- o) costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Art. 19

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nomina avvocati nelle liti attive e passive, ne cura gli interessi e ne fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne propone e ne fa eseguire le deliberazioni.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte o, in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

In casi d'urgenza può esercitare il potere del Consiglio Direttivo salvo la ratifica da parte di quest'ultimo delle decisioni da lui prese alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Organo di Controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del



decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo dura in carica 5 anni e può essere rinominato.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 21

Revisore legale dei conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 5 anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 22

Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.



Art. 23

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 24

Libri Sociali

L'associazione deve tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.



Titolo V

Affiliazione

Art. 25

L'Associazione, ispirandosi ai principi e ai valori cristiani professati dall'Ordine dei Giovanniti (Ordine di San Giovanni dell'Ospedale di Gerusalemme con sede in Italia), continua a utilizzare i simboli del S.O.G.IT. (Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia costituita a Trieste nel 1977 dall'Ordine dei Giovanniti come emanazione del ramo tedesco del Johanniter Order che si ispira ai valori cristiani professati dall'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Baliato di Brandeburgo e della Chiesa Evangelica Luterana aventi sedi in Italia) nello svolgimento dei propri fini istituzionali e statutari in collegamento e collaborazione con S.O.G.IT. Nazionale.

L'Associazione, pur agendo in piena autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi programmatici e di coordinamento disposti da S.O.G.IT. Nazionale con speciale riguardo ai rapporti con gli Enti pubblici e privati, nazionali, regionali e locali. A tale scopo invia tempestivamente a S.O.G.IT. Nazionale, per il tramite del Comitato Regionale di

riferimento ove presente, il bilancio preventivo, il bilancio/rendiconto consuntivo con le prescritte relazioni.

Si impegna ad usare i simboli S.O.G.IT. sui propri mezzi e strumenti operativi, informativi e di comunicazione.

L'Associazione si impegna a contribuire alle spese generali di funzionamento di S.O.G.IT. Nazionale con un corrispettivo annuale a proprio carico che tiene conto dell'andamento economico finanziario del proprio bilancio e della situazione ambientale in cui opera. I criteri di contribuzione vengono applicati secondo le regole predisposte dall'Assemblea Generale Nazionale.

L'osservanza delle prescrizioni del presente Titolo costituisce la condizione necessaria per il mantenimento dell'Associazione nel movimento nazionale S.O.G.IT., la cui sede nazionale è deputata a valutare l'aderenza e la conformità dell'operato della stessa allo spirito e all'azione del proprio movimento.



TITOLO VI

Norme Finali

Art. 26

Sedi Operative Secondarie (Delegazioni)

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sedi operative secondarie dell'Associazione (Delegazioni), le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 27

Regolamenti

- 1) Il Regolamento Generale, approvato dall'Assemblea in sede ordinaria:
 - a. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
 - b. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri Direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
 - c. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
- 2) In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.



Art. 28

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 29

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018.